

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1391-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE LAI)

Comunicata alla Presidenza il 7 agosto 1982

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Sostituzione del franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, con i Diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale

---

d'iniziativa dei senatori VINCELLI, CALARCO, PACINI, GUSSO,  
BAUSI e FRACASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 1981

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame, tendente a sostituire al franco oro Poincaré, adottato dalla Convenzione di Varsavia del 1929 sulla disciplina del trasporto aereo internazionale e dal Protocollo di modifica dell'Aja del 28 settembre 1955, i diritti speciali di prelievo del Fondo monetario internazionale, trova la sua ragione nella ormai difficile situazione dei cambi dell'oro nel mondo.

Infatti, l'unità monetaria con la quale la Convenzione di Varsavia del 1929 stabilì che dovessero essere quantificati i limiti di responsabilità del vettore aereo per danni a persone, cose o merci durante il trasporto, è il franco francese oro, non avente più corso legale.

In conseguenza anche del venir meno dell'ancoraggio all'oro delle monete, si è determinata una situazione di ampia disparità fra i risarcimenti di quei danni, conseguibili nei diversi Paesi, a seconda del prezzo dell'oro utilizzato dai singoli Stati e del collegamento con le rispettive parità auree nazionali.

Poichè l'obiettivo della citata Convenzione di Varsavia era quello di rendere l'entità

del risarcimento da corrispondere uniforme nei diversi Paesi, risulta opportuno anche per lo Stato italiano associarsi alle iniziative di molti fra gli Stati aderenti alla Convenzione di Varsavia, con le quali si tende a sostituire il franco oro francese con i diritti speciali di prelievo sul Fondo monetario internazionale.

Tale adempimento è stato effettuato dallo Stato italiano con ratifica dei protocolli addizionali alla Convenzione, autorizzata con legge 6 febbraio 1981, n. 43.

L'attuazione formale di tale iniziativa richiede però un completamento delle ratifiche da parte di altri Stati, che sembra ancora lontano. Di qui l'opportunità di procedere intanto all'emanazione di una legge che adegui la posizione di responsabilità del vettore aereo italiano a quella degli altri vettori stranieri.

I tre articoli del disegno di legge in esame consentono il suddetto adeguamento.

La 6ª Commissione, all'unanimità, propone pertanto l'approvazione del provvedimento in esame.

LAI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Le somme in franchi oro Poincaré previste dall'articolo 22 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, sono sostituite dai seguenti importi:

la somma di 125.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 1, è convertita in 8.300 Diritti speciali di prelievo;

la somma di 250 franchi oro Poincaré, di cui al n. 2, è convertita in 17 Diritti speciali di prelievo;

la somma di 5.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 3, è convertita in 332 Diritti speciali di prelievo.

**Art. 2.**

Le somme in franchi oro Poincaré previste dall'articolo 22 della Convenzione per l'unificazione di alcune regole relative al traspor-

to aereo internazionale, stipulata a Varsavia il 12 ottobre 1929, come emendato dall'articolo XI del Protocollo firmato all'Aja il 28 settembre 1955, sono sostituite dai seguenti importi:

la somma di 250.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 1, è convertita in 16.600 Diritti speciali di prelievo;

la somma di 250 franchi oro Poincaré, di cui al n. 2, lettera a), è convertita in 17 Diritti speciali di prelievo;

la somma di 5.000 franchi oro Poincaré, di cui al n. 3, è convertita in 332 Diritti speciali di prelievo.

**Art. 3.**

Le somme indicate in Diritti speciali di prelievo nella presente legge sono considerate come riferentesi ai Diritti speciali di prelievo quali definiti dal Fondo monetario internazionale. La conversione di queste somme in valuta nazionale si effettuerà, in caso di azione giudiziale, applicando la parità ufficiale fissata dal Fondo monetario internazionale al momento del giudizio.